

TI_GERICHTE 36.2006.179 vom 7. Dezember 2006

TI Tribunale d'appello, 2006-12-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2006.179

FR: TI_GERICHTE 36.2006.179 du 7 décembre 2006

IT: TI_GERICHTE 36.2006.179 del 7 dicembre 2006

Regeste

Procedura esecutiva per incasso premi e psese LCA. Petizione (azione disconoscimento debito) parzialmente ammessa

Volltext

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.12.2006 36.2006.179 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.12.2006 36.2006.179 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.12.2006 36.2006.179

Procedura esecutiva per incasso premi e psese LCA. Petizione (azione disconoscimento debito) parzialmente ammessa

Raccomandata Incarto n. 36.2006.179 ir / td Lugano 7 dicembre 2006 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici statuendo sulla petizione 20 settembre 2006 interposta da AT 1 contro Cassa Malati CV 1 in materia di assicurazione complementare contro le malattie considerato, in fatto • che con petizione 20 settembre 2006 AT 1 ha convenuto dinanzi al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni CV 1, assicuratore malattia, per una richiesta "abusiva per spese per richiami e spese per precetto esecutivo".; • che, sostanzialmente, l'attrice ha postulato l'accertamento dell'inesistenza di suo debito nei confronti di CV 1 (Feststellungsklage); • che, più dettagliatamente, la signora AT 1 indica di avere disdetto il rapporto contrattuale concluso con la convenuta e riferito a coperture complementari ricevendo comunque la richiesta di versamento dei premi. Dopo contatto tra le parti l'attrice ha pagato il 10 luglio 2006 l'ammontare di CHF 138.--; • che, nonostante il pagamento, CV 1 ha fatto spiccare precetto esecutivo nei suoi confronti postulando l'incasso di CHF 138.-- oltre a spese amministrative (CHF 110.--), spese esecutive (CHF 30.--) e tassa d'incasso (CHF 5.--, doc. E); • che la signora AT 1 è insorta nei confronti di CV 1 contestando l'importo delle spese amministrative esposte ingiustamente mentre CV 1 ha mantenuto la sua richiesta; • che come detto, l'attrice postula l'accertamento dell'inesistenza di suo debito verso CV 1 per i fatti esposti, oltre al "ritiro dell'esecuzione"; • che CV 1, con risposta di causa 13 ottobre 2006, evidenzia di avere notificato una "Intimazione LCA" il 18 maggio 2006 all'attrice per un importo di CHF 115.-- per 5 premi mensili (gennaio-maggio 2006) da CHF 23.--, ed evidenzia di avere notificato alla signora AT 1 la sospensione delle prestazioni assicurative "... per un importo di CHF 168.--" ossia 6 premi mensili di CHF 23.-- (CHF 138.--) oltre CHF 30.-- per spese; • che CV 1 ha effettivamente chiesto all'UE l'avvio di procedura esecutiva contro l'attrice ed indica di avere contabilizzato solo successivamente il pagamento di CHF 138.-- da parte dell'attrice; • che CV 1 rammenta come i premi debbano essere pagati anticipatamente e come l'attrice sia stata diffidata ed ai sensi delle CGA e debba quindi vedersi addebitare CHF 30.--. CV 1 ha invece rinunciato a chiedere ulteriori spese per CHF 80.-- siccome non dovute; • che in replica l'attrice contesta

la legalità dei CHF 30.-- richiesti da CV 1; • che, interpellata in merito, CV 1 ha ribadito il suo buon diritto; in diritto in ordine • che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell' articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00); nel merito • che il debito per i premi dei primi 6 mesi 2006 della signora AT 1 nei confronti di CV 1 assomma a CHF 138.-- ed è stato soluto il 10 luglio 2006; • che palesemente, come riconosce la stessa convenuta, i CHF 80.-- pretesi per le spese cagionate dalle procedure d'incasso come pure le spese esecutive non sono dovute e la pretesa dell'assicuratore era manifestamente infondata; • che CV 1 avrebbe dovuto accorgersi di ciò e non persistere in un incasso errato mediante procedura esecutiva che ha creato incomodo all'attrice; • che, in effetti, chiariti i fatti la signora AT 1 ha soluto il suo debito; • che l'ingiustificata pretesa di premi e spese e quindi la richiesta di spese non dovute, ha imposto alla signora AT 1 di adire il Tribunale assumendosi spese che le vanno riconosciute, al contrario delle ripetibili che non possono essere qui ammesse; • che resta da accertare se l'attrice deve versare l'importo di CHF 30.-- per le spese di diffida espressamente previste alle CGA 13.3.; • che, senza entrare nel merito degli scritti doc. 1 e 2 di CV 1, ed in particolare della piena conformità della diffida ai precetti della LCA così come interpretati dal Tribunale Federale, si evidenzia come solo dopo lo scritto 16 giugno l'attrice ha soluto il debito; • che, correttamente, l'importo di CHF 30.-- è dovuto; • che, conseguentemente, la petizione va accolta parzialmente dovendosi accertare un debito dell'attrice nei confronti della convenuta per CHF 30.--; • che, come indicato in precedenza, la procedura - gratuita - non permette attribuzione di ripetibili alle parti, in specie alla parte attrice. Si giustifica qui il riconoscimento delle spese materiali sopportate dall'attrice limitatamente al grado di soccombenza dell'assicuratore come indicato; • che sarebbe infatti urtante limitare il diritto di adire il Tribunale per la parte che, a fronte del suo buon diritto, dovrebbe assumersi spese di un certo rilievo; • che, in concreto, era palese sin dall'inizio il buon diritto dalla signora AT 1 a vedere disconoscere la pretesa di CHF 80.--, tanto che su questo punto CV 1 ha aderito alla petizione; • che alla luce della pretesa (CHF 80.--) manifestamente infondata ed in assenza di rettifiche da parte di CV 1 l'attrice ha dovuto adire il TCA, aggiungendo poi l'erronea pretesa di disconoscimento di ulteriori CHF 30.--; • che visto quanto precede, richiamate le norme del CPC applicabili in concreto, in specie l'art. 150 CPC, nonché quanto esposto nella sentenza 36.2006.104 del 6 dicembre 2006 per analogia, si giustifica la condanna di CV 1 a rimborsare all'attrice, per le spese vive sopportate, l'importo di CHF 30.--; • che la presente decisione è definitiva siccome non impugnabile per riforma al Tribunale Federale (art. 43 e 46 OG); • che una copia della presente viene trasmessa, ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LSA, all'autorità di sorveglianza (UFAP, Berna); Per questi motivi dichiara e pronuncia 1. La petizione è parzialmente accolta. § Di conseguenza è accertato un debito di AT 1, _____, nei confronti di CV 1, _____, per l'incasso di spese amministrative connesse a procedure d'incasso premi delle coperture complementari del primo semestre 2006 di CHF 30.--. 2. Non si prelevano tasse di giustizia e spese. CV 1 è condannata a versare a AT 1, a titolo di rifusione delle spese vive sopportate, l'importo di CHF 30.--. 3. La presente è definitiva siccome non sono dati gli estremi di cui agli art. 43 e 46 OG vigente sino al 31 dicembre 2006. 4. Intimazione alle parti ed all'UFAP, Berna. terzi implicati Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici

Fabio Zocchetti

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.